

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FSC CHAIN-OF-CUSTODY

1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

CERTIQUALITY è un Istituto di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e per quanto attiene la propria attività nel campo della certificazione FSC-Chain of Custody opera in conformità agli Standard del *Forest Stewardship Council* (FSC).

CERTIQUALITY, quale organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni, che ne facciano richiesta, servizi di valutazione e di Certificazione di conformità della Chain-of-custody agli standard del *Forest Stewardship Council* (FSC).

CERTIQUALITY S.r.l. non effettua, né direttamente né attraverso rapporti di agenzia con sub-contraffattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico dell'Istituto è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività dell'Istituto è fornito dall'applicazione delle Tariffe per la Certificazione.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CERTIQUALITY S.r.l. – nel testo denominato Istituto – e le Organizzazioni che intendono ottenere la Certificazione Chain-of-custody secondo gli standard del *Forest Stewardship Council*.

Obiettivo della certificazione Chain-of-custody secondo le norme FSC è fornire, con adeguata attendibilità del sistema e attraverso una verifica iniziale e successive sorveglianze, una garanzia indipendente del fatto che il legno o derivati cellulosici (o prodotti forestali non legnosi) utilizzato nella produzione di prodotti etichettati e commercializzati con il marchio FSC provenga da una foresta o da una piantagione certificata FSC.

Il presente Regolamento, sulla cui applicazione sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, definisce la procedura istituita per consentire a CERTIQUALITY di effettuare la Certificazione della Chain-of-custody come sopra specificato. Gli standard FSC sono strutturati per essere applicati a livello di sito alle attività relative alla gestione della Chain of Custody.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

La normativa di riferimento è costituita dagli Standard FSC e da tutti i documenti normativi emessi dal Forest Stewardship Council (*Standard, Policies, Procedures, Advice Notes, Guidance Documents*).

Tale normativa è da ritenersi applicabile utilizzando l'ultima edizione pubblicata sul sito FSC (www.fsc.org).

Valgono in generale le definizioni riportate negli Standard FSC di riferimento ed i seguenti termini usati nel testo.

3.1 Organizzazione

Termine usato per indicare il Soggetto che ha presentato domanda di Certificazione.

3.2 Unità operativa

Sede aziendale nella quale si esercitano le attività alle quali si applica il Sistema di Gestione oggetto della Certificazione.

3.3 Sito

L'intera area in cui sono svolte le attività sotto il controllo di una Organizzazione, nonché qualsiasi cantiere o magazzino contiguo o collegato di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali e materiali di rifiuto, e qualsiasi infrastruttura e qualsiasi impianto, fissi o meno, utilizzati nell'esercizio di queste attività.

3.3.1 Multi sito

Singole imprese che dispongano di una pluralità di siti operativi e che rispettano le seguenti caratteristiche:

- la sede centrale sia una entità legale indipendente con la responsabilità di tutti i siti.
- ogni singolo sito sia legalmente (es. contrattualmente) vincolato alla sede centrale;
- i prodotti realizzati e/o gestiti presso ogni sito (o gruppo di siti) siano della medesima tipologia e siano prodotti secondo le medesime procedure e modalità.
- tutti i siti coperti da certificato si trovino all'interno del medesimo Paese rispetto alla sede centrale.

L'organizzazione multisito può anche essere organizzata per gruppi di siti (sets of sites) tra di loro omogenei, purché facenti capo al medesimo ufficio centrale.

Lo standard di riferimento è il FSC-STD-40-003.

3.4 Chain-of-custody

Termine indicante il canale attraverso il quale viene prodotto, trasformato e commercializzato un prodotto, dal momento della nascita delle materie prime delle quali è costituito, comprendendo tutti i processi di trasformazione intermedi, fino al suo utilizzo finale. Lo schema FSC si riferisce alla rintracciabilità del prodotto nelle diverse fasi della lavorazione, a partire dal taglio ed esbosco, all'arrivo in segheria e fino alla produzione di semilavorati o prodotti finiti e alla loro commercializzazione. Tutti gli operatori coinvolti nella produzione e commercio di prodotti marchiati FSC devono dimostrare che tali prodotti sono ottenuti nel rispetto degli standard FSC e provengono da fornitori certificati in maniera indipendente da un ente accreditato FSC. Il termine "rintracciabilità del prodotto" può usarsi come sinonimo di "chain-of-custody".

3.5 Gruppo di valutazione FSC

Personale incaricato dall'Istituto per eseguire la valutazione del sistema di Gestione Chain-of-custody dell'Organizzazione.

3.6 Verifica, valutazione e audit sono utilizzati nel testo come sinonimi.

3.7 Il certificato CERTIQUALITY FSC-COC è il documento emesso in conformità agli Standard FSC e con il quale l'Istituto attesta che l'Organizzazione dispone di un sistema Chain-of-custody e i prodotti elencati sono conformi ad uno specifico Standard FSC.

Tale documento fornisce la credibile garanzia che, al momento dell'emissione, nei siti coperti da certificazione non sono presenti non conformità maggiori ai requisiti dello Standard di riferimento.

Certiquality effettua le seguenti tipologie di certificazioni:

- *Single Chain of Custody*
- *Group Chain of Custody*
- *Multi-site Chain of Custody*
- *Projects chain of custody.*

3.8 certificazione di gruppo

Certiquality procede alla verifica secondo le disposizioni della chain of custody di gruppo solamente nel caso in cui i singoli membri del gruppo stesso si configurino come piccole imprese, ovvero:

- abbiano meno di 15 dipendenti (ivi compresi i dipendenti part-time e stagionali); oppure
- abbiano fino a 25 dipendenti, ma con fatturato annuo non eccedente un milione di dollari americani.

Oltre a ciò, tutti i membri del gruppo devono operare all'interno del medesimo Paese nel quale opera il gestore del gruppo stesso.

Qualsiasi riferimento alla certificazione e ai prodotti certificati deve essere fatto in riferimento al gruppo e non al singolo e ciascun membro deve utilizzare il codice di certificazione COC del gruppo nella documentazione di vendita dei prodotti certificati.

L'ufficio centrale è l'entità che richiede la certificazione e detiene ogni certificato rilasciato, nonché responsabile (a livello contrattuale) nei confronti dell'Istituto del rispetto di tutte le norme di riferimento da parte dei singoli siti dell'organizzazione.

In nessun caso la sede centrale è autorizzata a rilasciare documenti simili al certificato FSC emesso da Certiquality per confermare la partecipazione alla certificazione; né ad emettere documenti che autorizzino terzi all'uso del marchio FSC (sub licenza).

Ciascun membro del gruppo campionato verrà valutato a fronte di tutti i requisiti applicabili (FSC-STD- 40-004, FSC-POL-40 002) utilizzando le apposite liste di riscontro Certiquality.

3.9 License Agreement for FSC

È un accordo che tutte le organizzazioni che intendono certificarsi FSC devono accettare e registrare. Tale documento autorizza l'uso dei loghi FSC nel rispetto delle regole in esso specificate.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla Certificazione FSC, tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo e struttura, che operano nei settori della filiera foresta – legno o derivati cellululosici (o prodotti forestali non legnosi).

4.2 L'Istituto si riserva di valutare l'applicabilità dello schema di certificazione FSC, secondo quanto previsto dagli standard FSC per i casi specifici disciplinati.

Certiquality si riserva di non accettare la domanda di certificazione o di ritirare il certificato emesso qualora il comportamento dell'Organizzazione, suffragato da evidenze oggettive ed inconfutabili, renda necessario tutelare l'immagine dell'Istituto.

4.3 Perché venga attivato l'iter di certificazione da parte dell'Istituto, l'Organizzazione richiedente deve:

- disporre di un sistema documentato di gestione e controllo della rintracciabilità del prodotto (chain-of-custody) conforme alle norme FSC;
- descrivere tale sistema in appositi documenti "Manuale per la rintracciabilità del prodotto a base di materiale certificato FSC" e relative Procedure, ecc.);
- accettare le regole fissate negli Standard FSC, nel presente Regolamento e le condizioni comunicate dall'Istituto.

4.3.1 Tutte le Organizzazioni, indipendentemente a fronte di quale versione dello standard sono certificate chain of custody (FSC STD 40 004), sono tenute a sottoscrivere una autodichiarazione per dimostrare di accettare e condividere i valori FSC.

L'azienda è inoltre tenuta a garantire che anche i propri fornitori e terzisti si impegnino nello stesso modo, in quanto responsabile della conformità degli stessi

In particolare l'Organizzazione deve accettare di rinunciare a qualsiasi collaborazione diretta e indiretta con chiunque sia coinvolto con le seguenti attività :

- taglio e commercio illegale di legname;
- violazione dei diritti umani e delle tradizioni delle popolazioni locali nel corso delle attività;
- distruzione delle foreste ad alto valore;
- significativa conversione di aree forestali in piantagioni o in aree ad altro uso;
- utilizzo di organismi geneticamente modificati nelle attività forestali;
- violazione di qualsiasi Convenzione ILO.

Lo standard per la certificazione chain of custody FSC STD 40 004 versione 2-1, richiede inoltre alle aziende la gestione di alcuni aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Organizzazione deve dimostrare di avere come minimo la seguente documentazione per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

- nomina di un rappresentante,
- procedure per la salute e sicurezza,
- formazione dei lavoratori.

4.4 L'Organizzazione nella domanda di certificazione per la Chain of Custody deve specificare chiaramente l'attività svolta e il campo di applicazione della certificazione richiesta.

4.5 L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione e il suo mantenimento comportano il pagamento degli importi previsti; il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita, comporta la sospensione o la revoca della Certificazione secondo quanto previsto ai par. 13 e 14.

4.6 In seguito alla certificazione il nominativo dell'Organizzazione viene inserito nell'elenco delle Organizzazioni certificate disponibile sul database FSC consultabile sul sito Internet: www.fsc.org. L'Istituto rende pubblici i dati anche in caso di sospensione, revoca e rinuncia alla certificazione.

4.7 L'Organizzazione si impegna a conformare e mantenere conformi i propri prodotti e/o servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (quali direttive, leggi, regolamenti) applicabili. L'Istituto ha la responsabilità di verificare sulla base di un campionamento congruente con i tempi di audit che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi al Sistema di Gestione oggetto di certificazione.

4.8 La validità della Certificazione Chain of Custody FSC decorre dalla data di emissione del certificato, pertanto non possono considerarsi coperti da certificazione i prodotti venduti prima di tale data. Analogamente, i prodotti venduti successivamente alla data di scadenza, di rinuncia o revoca della Certificazione, non possono considerarsi coperti da certificazione.

4.9 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso. L'Organizzazione in possesso di Certificazione si impegna a:

- informare tempestivamente l'Istituto a mezzo fax/e-mail e successivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. di tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione di prodotti connessi alla certificazione
- comunicare immediatamente all'Istituto eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti posti dalla legge;
- comunicare immediatamente il verificarsi di incidenti o di infortuni gravi o di danni ambientali.
- mantenere informato l'Istituto sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione a quanto sopra l'Istituto si riserva la facoltà di eseguire opportune e tempestive

verifiche ispettive straordinarie ed, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione rilasciata, in base alla reale non conformità accertata a carico del Sistema di gestione dell'Organizzazione.

4.10 "minor component"

Nel caso in cui l'organizzazione utilizzi materiale non controllato come "minor component" di prodotti FSC Puro o FSC Mixed in percentuale tra l'1% e il 5% del volume o peso di materiale vergine o recuperato, Certiquality è tenuto a sottoporre il caso a FSC-ASI al fine di ottenere la deroga con le modalità previste nel documento "FSC-PRO-40-004: Minor components derogation applications". In assenza di una valida deroga l'Organizzazione non può etichettare il prodotto, in caso contrario Certiquality è tenuto a sospendere il certificato.

4.11 "terzisti"

Nel corso degli audit programmati, Certiquality sottopone a verifica anche un campione dei terzisti utilizzati dall'Organizzazione che entrano in contatto con il materiale certificato. L'Organizzazione deve prevedere specifici accordi con i propri terzisti secondo quanto previsti dagli standard FSC.

4.12 Certiquality può emettere o rinnovare la certificazione FSC solo se l'Organizzazione:

- è in possesso di un valido *License Agreement* per la certificazione FSC,
- è conforme ai requisiti degli Standard FSC applicabili,
- ha accettato quanto previsto dal presente regolamento,
- ha implementato completamente tutte le azioni correttive richieste per l'eliminazione delle non conformità emesse,
- è in regola con tutti i pagamenti dovuti.

5 PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE CHAIN OF CUSTODY

Prima di avviare l'iter di Certificazione è possibile richiedere una visita preliminare con l'obiettivo di individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione in relazione ai requisiti dello Standard di riferimento. Tale visita è documentata ma non viene considerata ai fini dell'audit di Certificazione.

5.1 Presentazione della domanda di Certificazione e Accettazione offerta

L'Organizzazione che intenda essere certificata deve richiedere un'offerta all'Istituto presentando la domanda di certificazione corredata dalla documentazione richiesta.

L'Istituto procede all'esame della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti. L'Organizzazione si obbliga inoltre a rispettare ed accettare quanto previsto nel presente Regolamento e successive modifiche che costituisce parte integrante dell'offerta di cui l'Organizzazione dichiara di conoscere il contenuto. Il Regolamento è disponibile sul sito internet www.certiquality.it.

La lingua adottata è l'italiano. Inglese e Spagnolo (lingue ufficiali del FSC) o altre lingue (francese e tedesco) sono accettate previo accordo con l'Istituto.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono per le Organizzazioni sia italiane che estere, salvo disposizioni particolari relative al rispetto di accordi presi dall'Istituto in campo internazionale.

5.2 Rilascio della certificazione

A seguito dell'accettazione dell'offerta, l'Istituto concorda con l'Organizzazione il periodo di effettuazione dell'audit. L'accettazione del contratto non presuppone né direttamente né indirettamente l'obbligo di certificazione.

L'Istituto nomina il Gruppo di Valutazione FSC e lo comunica all'Organizzazione. Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione può chiedere per iscritto la sostituzione di uno o più Valutatori indicandone le motivazioni.

Un membro del Gruppo agisce come responsabile del Gruppo di Valutazione (*lead auditor*).

Il Gruppo di Valutazione può anche essere costituito da una sola persona.

Il lead auditor non può effettuare più di tre audit consecutivi presso la stessa Organizzazione.

5.2.1 Condizione necessaria per l'effettuazione dell'audit è la piena operatività del Sistema di Gestione rispetto ai requisiti dello Standard di riferimento. L'Organizzazione deve inoltre aver accettato e registrato il License Agreement FSC.

La mancanza di un valido License Agreement rilevata nel corso dell'audit viene considerata una non conformità maggiore che deve essere corretta entro quattro settimane.

5.2.2 Per l'audit l'Organizzazione deve assicurare che:

- a) tutti i documenti relativi al Sistema Chain of Custody per il quale è stata richiesta la Certificazione e tutte le registrazioni relative all'applicazione del Sistema stesso siano disponibili per i Valutatori;

- b) personale dell'azienda assista i Valutatori durante la verifica;
- c) in funzione delle necessità dell'audit, sia consentito l'accesso al Sistema Informativo.

La valutazione ha lo scopo di effettuare una verifica del rispetto dei requisiti dello Standard FSC di riferimento e di tutti i processi ed attività rientranti nell'oggetto della certificazione e l'applicazione pratica delle procedure scritte.

La visita di valutazione comprende la rintracciabilità del prodotto a base di materiale certificato all'interno dell'area individuata e in ogni punto della linea di lavorazione.

Il Gruppo di Valutazione inizia le attività di valutazione effettuando una riunione di apertura con la Direzione della Organizzazione in cui viene illustrato il piano della verifica.

Al termine dell'audit, il Gruppo di Valutazione si riunisce per riesaminare le risultanze ed elaborare i dati raccolti.

In sede di riunione di chiusura in presenza della Direzione dell'Organizzazione, il GVI illustra i rilievi in merito alla conformità del sistema di gestione valutato rispetto agli standard FSC di riferimento, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

L'Organizzazione in tale sede ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Valutazione e di chiarire la propria posizione su quanto comunicato. Il rapporto predisposto dal Coordinatore e consegnato in copia all'Organizzazione riporta i risultati dell'audit.

5.2.3 Le non conformità possono essere definite di grado maggiore o minore.

Conseguenza della formalizzazione di una non conformità può essere:

- la richiesta all'Azienda di Azione Correttiva,
- la sospensione o la revoca della certificazione nei casi più gravi.

Qualora vengano rilevate non conformità per le quali viene richiesta una Azione Correttiva, l'Organizzazione dovrà presentare all'Istituto un programma d'attuazione delle necessarie attività per soddisfare i requisiti richiesti per il rilascio della Certificazione.

Inoltre, l'Organizzazione dovrà dimostrare che le azioni correttive siano state tutte attuate e verificate dalla stessa o che ci sia un suo preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo definito:

- a) nel caso di non conformità minori non può superare un anno. In casi eccezionali valutati da Certiquality tale termine può essere esteso a 2 anni. L'efficacia del piano di azioni correttive messo in atto dall'Organizzazione per le non conformità minori verrà valutata dall'Istituto in occasione della verifica successiva. Se le azioni correttive non risultano essere state adeguatamente implementate entro i termini definiti l'Istituto

augmenta il livello di gravità della non conformità quindi da minore diventa di grado maggiore e l'Organizzazione ha a disposizione per la chiusura le tempistiche previste al punto b).

Nei casi più gravi l'Istituto può disporre la sospensione della certificazione.

- b) nel caso di non conformità maggiori non può superare i tre mesi. In casi eccezionali valutati da Certiquality tale termine può essere esteso a 6 mesi. Se le azioni correttive non risultano essere state adeguatamente implementate entro i termini definiti l'Istituto dispone la sospensione della certificazione.

La certificazione non può essere rilasciata o rinnovata se l'Organizzazione non ha risolto tutte le eventuali non conformità di grado maggiore rilasciate dal GVI nel corso della verifica.

L'Istituto può richiedere l'invio di documentazione a supporto della gestione delle azioni correttive o procedere ad un ulteriore audit suppletivo di valutazione parziale o totale.

5.3 Nel caso di Organizzazioni "multisito", l'Istituto opera verifiche a campione in misura variabile relativamente a tipologia e caratteristiche delle unità gestionali e/o operative aziendali secondo quanto previsto dallo specifico Standard FSC. CERTIQUALITY si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare tutti i siti produttivi e/o aziendali almeno una volta nell'arco di validità quinquennale della certificazione.

5.4 Nel caso in cui il sistema Chain of Custody dell'Organizzazione comprenda anche l'utilizzo di legno controllato l'Organizzazione deve essere conforme allo specifico Standard FSC: FSC STD 40 005. Nel corso dell'audit verrà valutato anche il documento di valutazione dei rischi predisposto dall'Organizzazione come previsto dallo Standard FSC STD 40 005.

5.5 La documentazione relativa alla fasi di valutazione della *chain-of-custody* viene sottoposta alla delibera della Commissione Tecnica dell'Istituto per il rilascio della Certificazione. A seguito della delibera positiva l'Istituto invia il Certificato all'Organizzazione.

La Commissione Tecnica indica anche la data entro cui dovrà essere effettuata la prima visita di sorveglianza.

Se ritenuto necessario la Commissione Tecnica può richiedere una verifica supplementare.

6. USO DEI MARCHI

A seguito del rilascio della Certificazione, l'Istituto iscrive l'Organizzazione nel registro delle

Organizzazioni in possesso della Certificazione CERTIQUALITY/FSC, e inserisce i dati nel database online presente sul sito www.fsc.org.

L'Organizzazione certificata ha la facoltà di utilizzare i marchi di certificazione FSC.

Le condizioni di dettaglio circa i possibili utilizzi sono riportate nello Standard FSC-STD-50-001(v 1.2).

Appartengono al Forest Stewardship Council tutti i diritti relativi alla proprietà e alla protezione dei loghi FSC.

L'uso del certificato e dei marchi (*on product e/o off product*) è preventivamente sottoposto all'approvazione da parte dell'Istituto.

E' in ogni caso assolutamente vietato il loro uso antecedente l'ottenimento della Certificazione e su prodotti dell'Organizzazione non certificati FSC.

Deroghe alle regole generali definite da FSC e modifiche ai marchi ed etichette predefinite da FSC devono essere appositamente autorizzate da *Forest Stewardship Council* (FSC) in seguito a richiesta di CERTIQUALITY.

6.1 E' giudicato scorretto l'uso dei loghi FSC qualora esso possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria o di altro tipo).

In particolare è da considerare scorretto l'uso quando i certificati e i loghi FSC:

- non siano stati ancora concessi,
- siano stati revocati o sospesi,
- vengano utilizzati o pubblicizzati fuori dal rispettivo campo di applicabilità,
- siano stati fatti decadere dall'Organizzazione,
- siano stati divulgati in modo tale da essere interpretati erroneamente
- siano stati modificati rispetto a quanto stabilito dallo standard di riferimento in assenza di esplicita approvazione da FSC.

Inoltre deve essere evitata ogni possibile confusione tra uso *on-product* ed uso *off-product* dei loghi FSC.

L'Istituto, accertato l'uso scorretto della Certificazione e/o dei loghi, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi.

FSC si riserva il diritto di sospendere o revocare la concessione dell'uso dei marchi qualora non risulti conforme ai requisiti per l'uso del marchio FSC così come indicati nel presente standard.

7. SORVEGLIANZA DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

Gli audit di sorveglianza hanno una frequenza almeno annuale stabilita dalla Commissione Tecnica. Le delibere della Commissione Tecnica sono tempestivamente comunicate all'Organizzazione da parte dell'Istituto. Il mese indicato nella comunicazione è il termine ultimo per l'effettuazione dell'audit di sorveglianza e deve essere rispettato dalle Organizzazioni certificate. FSC si riserva il diritto di richiedere una maggiore frequenza degli audit in base ai risultati delle valutazioni dei rischi correlati a particolari prodotti o aree di produzione.

L'Istituto attua un controllo del Sistema Chain of Custody certificato al fine di verificare la permanenza della conformità ai requisiti degli Standard FSC.

Il Coordinatore contatta l'Organizzazione per definire la data e il piano di audit.

Durante le visite di sorveglianza i Valutatori dell'Istituto devono essere messi in grado di verificare che non siano variate le condizioni che hanno determinato il rilascio della Certificazione ed in particolare che non siano variate le condizioni che impattano sulla capacità del Sistema Chain of Custody di raggiungere i propri obiettivi, operando in conformità alla norma di riferimento.

7.1 Possono essere effettuate visite di sorveglianza straordinarie non programmate, con avviso minimo di due giorni lavorativi, quando l'Istituto lo ritenga opportuno. Ad esempio: per verificare la corretta gestione dei reclami pervenuti all'Istituto; per verificare gli impatti derivanti da modifiche organizzative; per richieste degli enti di controllo (in questo caso gli Enti stessi possono essere presenti all'audit).

In questi casi l'Organizzazione non può chiedere la sostituzione dei Valutatori incaricati dall'Istituto.

Sia nel caso di rifiuto ad accogliere i Valutatori, sia nel caso di riscontro di "non conformità", il costo dell'audit non programmato viene addebitato all'Organizzazione.

8. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Presso le Organizzazioni certificate l'Istituto effettua annualmente visite di sorveglianza che consistono in un riesame completo per verificare la permanenza della conformità ai requisiti e la continuità dei risultati. Il certificato rilasciato riporta la data di scadenza (cinque anni), l'indicazione dello standard di riferimento e delle tipologie di prodotto per le quali è stata rilasciata.

L'elenco dettagliato dei prodotti è a disposizione in Istituto e presso l'Organizzazione certificata e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'Organizzazione stessa.

La Certificazione è rilasciata a fronte della Norma e limitatamente alle attività certificate e alle unità

operative menzionate nel Certificato e non è trasferibile ad altre unità.

L'Organizzazione che desidera ampliare il campo di applicazione deve farne richiesta all'Istituto che provvede a istruire una opportuna pratica di estensione.

Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione e degli aspetti editoriali dell'oggetto della Certificazione devono essere comunicati all'Istituto e possono consentire il mantenimento della Certificazione, con eventuale nuova emissione del Certificato. In funzione dell'entità delle modifiche, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l'Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità del Sistema di Gestione.

In nessun caso le modifiche al campo di applicazione della certificazione possono portare alla proroga della validità del certificato oltre la data di scadenza stabilita.

9. RINNOVO

La Certificazione CERTIQUALITY/FSC ha validità di 5 anni dalla data di emissione del certificato ed è rinnovabile.

Al termine del quinquennio il rinnovo della Certificazione avviene in seguito a una verifica completa, da effettuarsi entro la scadenza della stessa. La verifica di rinnovo è analoga alla verifica di Certificazione.

Il mantenimento della Certificazione è subordinato inoltre all'applicazione di quanto indicato all'articolo 17 del presente Regolamento.

10. RESPONSABILITA'

L'organizzazione si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati dall'Istituto.

Certiquality è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

CERTIQUALITY ha la responsabilità di verificare che il Sistema di gestione dell'Organizzazione sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi e norme cogenti relativamente ai prodotti forniti e/o servizi erogati, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alla adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione – che rimane l'unica

responsabile – né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.

La Certificazione da parte di CERTIQUALITY del Sistema di Gestione non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'Istituto.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare all'Istituto per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e s.m.i (codice del consumo) dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'Organizzazione stessa non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

L'Istituto non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

11. MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO, DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE OPPURE DELL'ACCREDITAMENTO.

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di certificazione per:

- modifiche sostanziali delle normative di riferimento da parte dell'FSC;
- modifiche delle condizioni di rilascio della certificazione da parte dell'Istituto.

In entrambi i casi, l'Istituto ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Certificate e/o in iter di certificazione.

Se non stabilito nei documenti FSC, l'Istituto definirà la data a partire dalla quale entreranno in vigore le modifiche ed eventualmente il periodo transitorio a disposizione delle Organizzazioni certificate per l'adeguamento alle nuove prescrizioni.

L'Istituto si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza del sistema di chain-of-custody alle nuove prescrizioni FSC. Le spese per eventuali visite di verifica sono a carico dell'Organizzazione certificata.

Le Organizzazioni che non intendano adeguare il proprio Sistema di Gestione alle modifiche delle normative di riferimento o delle condizioni di rilascio della Certificazione possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione all'Istituto secondo le modalità indicate all'art. 15 del presente Regolamento.

11.1 L'Organizzazione che sia stata verificata e certificata a fronte di uno standard non ancora accreditato da FSC è tenuta ad adeguarsi ai requisiti contenuti nella versione definitiva dello standard stesso entro i tempi stabiliti da FSC al momento della approvazione ufficiale del documento.

11.2 In caso di riduzione, sospensione o revoca dell'accreditamento FSC, le Organizzazioni certificate ne ricevono notizia da Certiquality entro 30 giorni. Dal momento della decisione e per i successivi 6 mesi i certificati saranno sospesi e le organizzazioni potranno rivolgersi ad un Ente accreditato per mantenerne della validità.

12. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

12.1 L'Organizzazione certificata ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della certificazione CERTIQUALITY/FSC, purché in maniera conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento e nei documenti FSC di riferimento.

12.2 Prima che venga rilasciato il certificato, l'Organizzazione richiedente, non può fare nessuna dichiarazione circa la conformità ai requisiti FSC dell'area inclusa nello scopo di certificazione.

12.3 L'Organizzazione in possesso di certificazione si deve impegnare a:

- mantenere il proprio sistema di controllo della chain-of-custody, compreso il sistema di etichettatura ed uso del logo FSC, conforme ai requisiti fissati dagli Standard FSC e dal presente Regolamento;
- accettare, a proprie spese, le visite di valutazione che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione rilasciata;
- Non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'Istituto e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
- tenere una registrazione di tutti i reclami ricevuti dalla propria clientela e/o da altri *stakeholders* e delle relative azioni correttive e preventive intraprese; i relativi documenti saranno a disposizione dell'Istituto e dei suoi Ispettori in occasione delle visite di valutazione iniziale e di sorveglianza;
- informare tempestivamente l'Istituto a mezzo fax e successivamente a mezzo raccomandata A.R. di qualsiasi segnalazione comunicata dal pubblico, dalla pubblica autorità e/o da altri *stakeholders* relativamente a disagi subiti per inadempienze legislative, violazioni di leggi e di disposizioni regolamentari;

- consentire agli Ispettori dell'Istituto e ai rappresentanti FSC, l'accesso ai propri locali e fornire loro adeguata assistenza durante le visite di ispezione e di sorveglianza; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere i valutatori dell'Istituto o di FSC, l'Istituto può disporre la mancata concessione, la sospensione o la revoca della Certificazione;
- attuare le azioni correttive al proprio sistema Chain of Custody a seguito degli scostamenti rilevati;
- cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti di Certificazione e dei simboli o loghi FSC appena dopo la scadenza, la sospensione, la revoca, la rinuncia e il conseguente ritiro della Certificazione; in caso di riduzione del campo di applicazione della certificazione rettificare di conseguenza tutti i documenti pertinenti.
- onorare tutti gli oneri derivanti dall'iter di certificazione, anche se questa non venisse concessa, e dal suo successivo mantenimento.

12.4 FSC si riserva il diritto di richiedere copia del rapporto di valutazione tradotto in inglese o in una delle lingue ufficiali di FSC.

13. SOSPENSIONE

In caso di gravi carenze o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, l'Istituto può sospendere la Certificazione.

Esempi di tali gravi carenze sono:

- se la sorveglianza indica non conformità a requisiti rilevanti, ma una revoca non è considerata necessaria;
- se l'Organizzazione non invia nei tempi prescritti le evidenze relative a non conformità maggiori rilasciate in sede di audit; è da considerare non conformità maggiore la mancanza di un valido License Agreement.
- se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione degli audit periodici secondo quanto previsto dall'art. 7;
- se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione di audit addizionali o suppletivi;
- se l'Organizzazione non comunica all'Istituto modifiche significative al proprio Sistema Chain of Custody e/o alla propria organizzazione;
- se l'uso improprio della Certificazione, simboli o loghi non è per l'Istituto superato in modo soddisfacente;
- se vi sia stata una qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni dello standard FSC di riferimento o del presente Regolamento o delle procedure dell'Istituto;

- se sono presenti provvedimenti da parte della Pubblica Autorità che pregiudichino l'attuazione del Sistema Chain of Custody Aziendale;
- se l'Organizzazione non informa l'Istituto in base a quanto indicato al par. 4.9;
- se non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate; qualora l'Organizzazione, nel corso dei cinque anni di validità del certificato risulti nuovamente inadempiente la certificazione verrà immediatamente revocata;
- qualora si verifichi qualsiasi altra circostanza, imputabile all'Organizzazione, che possa compromettere o influire negativamente sul sistema di controllo della *chain-of-custody*.

La Certificazione FSC è sospesa anche quando l'Organizzazione sospende la produzione dei prodotti/processi/servizi per i quali la certificazione è stata rilasciata. In questo caso l'Organizzazione deve notificare all'Istituto l'avvenuta sospensione dell'attività.

La sospensione è comunicata dall'Istituto all'Organizzazione mediante lettera raccomandata A.R., nella quale vengono indicate la data di decorrenza, la durata, il divieto di promuovere azioni pubblicitarie e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

L'Organizzazione è tenuta a comunicare entro 3 giorni lavorativi, il provvedimento ai clienti interessati e a mantenerne evidenza.

Durante il periodo di sospensione, l'Organizzazione non può in ogni caso e per nessun motivo utilizzare il certificato FSC né il logo FSC, né riferimenti alla certificazione.

L'Istituto aggiorna il database on line sul sito FSC.

L'Organizzazione è responsabile di intraprendere pronte ed adeguate azioni per correggere ogni inadempienza alle prescrizioni dell'Istituto e deve informare formalmente e per iscritto lo stesso delle azioni correttive proposte o attuate.

La sospensione è revocata solo quando l'Istituto abbia accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Nel caso in cui le cause che hanno determinato la sospensione non vengano rimosse entro il termine stabilito dall'Istituto, lo stesso sottopone la proposta di revoca alla delibera della Commissione Tecnica.

Le spese per le necessarie operazioni di visite, registrazioni e controlli sono totalmente a carico dell'Organizzazione certificata.

Nel periodo di sospensione viene mantenuto l'obbligo da parte dell'Organizzazione di corrispondere la quota di registrazione e sorveglianza stabilita dal Contratto.

14. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca e, conseguentemente, la cancellazione e il ritiro della Certificazione del Sistema di Gestione viene deliberata dalla Commissione Tecnica dell'Istituto a seguito di:

- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine definito dall'Istituto;
- se i casi indicati al par. 13 sono di tale gravità da rendere necessaria una immediata revoca,
- persistere della condizione di morosità per oltre un mese dalla ricezione della sospensione amministrativa (diffida) inviata dall'Istituto con lettera raccomandata A.R.;
- violazione di leggi o regolamenti cogenti inerenti i prodotti oggetto di certificazione.
- mancata attuazione o inadeguatezza delle azioni intraprese dall'Organizzazione per evitare usi impropri e non autorizzati del certificato CERTIQUALITY/FSC, dei loghi e dei marchi FSC e di ogni dichiarazione e messaggio promozionale legato alla certificazione FSC.

La delibera di revoca della Certificazione *Chain-of-Custody*, viene comunicata all'Organizzazione mediante lettera raccomandata A.R.

14.1 A seguito della revoca della certificazione l'Organizzazione si impegna a :

- a) restituire l'originale del Certificato CERTIQUALITY/FSC e non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni;
- b) non utilizzare sui prodotti e documenti, compresa la carta intestata e ogni tipo di materiale di carattere promozionale e informativo ogni riferimento, logo o dicitura connesso alla certificazione FSC;
- c) darne notizia in modo documentato a tutti i clienti entro tre giorni lavorativi dalla notifica della revoca.

L'Organizzazione è inoltre tenuta a cooperare con Certiquality e con FSC per dare evidenza che le condizioni riportate ai punti precedenti siano state soddisfatte.

14.2 L'Istituto provvede inoltre:

- a) alla cancellazione dell'Organizzazione dal database online sul sito FSC ed alle azioni di pubblicazione che ritiene opportune;
- b) a ritirare ed annullare il certificato.

Un'ulteriore domanda di certificazione da parte dell'Organizzazione cui la certificazione è stata revocata può essere ammessa dall'Istituto solo dopo 1 (uno) anno dall'avvenuta revoca e soltanto nel caso in cui il richiedente dimostri di aver preso tutti i provvedimenti che l'Istituto ritiene opportuni ad evitare il ripetersi delle condizioni che avevano dato luogo alla revoca.

L'attuazione di revoca della Certificazione non dà diritto ad alcun rimborso e comporta il pagamento di una penale secondo quanto previsto al par. 17.1.

15. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla Certificazione del sistema di chain-of-custody in suo possesso:

- a) alla scadenza dei cinque anni dandone formale disdetta con un preavviso di almeno 3 mesi;
- b) in caso di variazione delle Norme di riferimento, come precisato all'art. 11 del presente Regolamento;
- c) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- d) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite dall'Istituto o da FSC;
- e) in caso di: cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione Chain of Custody, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

A seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto può continuare sino al termine dei 5 anni, previa verifica da parte dell'Istituto del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

Nei casi b), c) ed d), l'Organizzazione deve inviare comunicazione scritta entro 1 mese dalla data di notifica delle variazioni da parte dell'Istituto.

Nei casi b), c), d), e) la rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione con cui l'Istituto prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della certificazione.

A seguito della rinuncia, l'Organizzazione si obbliga a quanto previsto al par 14.1.

Inoltre, la rinuncia alla Certificazione comporta, da parte dell'Istituto quanto previsto al par 14.2.

Nel caso di rinuncia per motivi diversi da quelli precedentemente indicati, l'Organizzazione è tenuta al pagamento di una penale secondo quanto previsto al par. 17.1.

16. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione Chain of Custody della Organizzazione richiedente sono considerati riservati e l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Le persone dell'Istituto che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni dell'Istituto coinvolte nell'iter di certificazione e all'Organizzazione certificata e agli Enti di controllo e accreditamento. Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, l'Istituto ne darà avviso all'Organizzazione stessa.

Ad eccezione di questi casi Certiquality non divulga informazioni sulle Organizzazioni certificate senza il consenso scritto delle stesse.

L'Istituto opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196 (trattamento dei dati personali).

La Segretaria FSC ha diritto di accedere agli atti riservati dell'Organizzazione certificata.

17. CONDIZIONI ECONOMICHE

17.1 Tariffe

Le offerte predisposte dall'Istituto si basano su principi e criteri economici approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il contratto ha validità cinque anni e le modalità di rinnovo sono definite nello specifico contratto firmato dalle parti.

Come previsto dagli artt. 14 e 15 del presente Regolamento, in caso di revoca e rinuncia della Certificazione l'Organizzazione è tenuta a pagare all'Istituto una penale pari a 1000 Euro.

Ogni richiesta di variazione del programma degli audit, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati.

Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, l'Istituto si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

17.1.1 L'Organizzazione si impegna inoltre al pagamento delle tariffe previste da FSC per il mantenimento della certificazione.

17.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la Certificazione ed il suo mantenimento devono essere versati all'Istituto secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

18. RICORSI

L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni di revoca della Certificazione da parte dell'Istituto, esponendo, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso alla Giunta d'Istituto, quale organo d'appello.

La Giunta viene convocata per esaminare il ricorso ed esprime il proprio parere entro 3 mesi dalla relativa data di ricezione.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui non sia possibile giungere alla soluzione del ricorso e dopo che la relativa procedura sia stata portata a termine per intero, l'Organizzazione o altre parti in causa hanno la facoltà di rivolgersi alla Segreteria FSC.

18.1 Reclami e segnalazioni

Tutte le parti interessate alla certificazione e/o della chain-of-custody secondo le norme FSC (*stakeholders*), oltre che la stessa Organizzazione certificata, per questioni relative alla certificazione hanno la facoltà ripresentare formale reclamo all'Istituto e alla Segreteria FSC. Le necessarie informazioni sono disponibili su richiesta.

Nel caso in cui non sia possibile giungere alla soluzione della controversia tra le parti in causa e dopo che la procedura prevista sia stata portata a termine per intero, l'Organizzazione o altre parti in causa hanno la facoltà di rivolgersi alla Segreteria FSC.

19. CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.